

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARTINELLI, GIANCANE, SALARI, TRABUCCHI, DE LUCA
Angelo, BRACCESI, CONTI, PECORARO, LO GIUDICE e LEPORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1964

Integrazione della legge 5 gennaio 1953, n. 1, concernente l'attività della
Seconda Giunta del CASAS, ora Istituto nazionale per il finanziamento
della ricostruzione

ONOREVOLI SENATORI. — L'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione sorse nel dicembre 1947 col nome di Seconda Giunta del CASAS e col compito di agevolare, con la concessione di finanziamenti, la ricostruzione delle case distrutte per cause belliche, secondo le modalità convenute fra il Governo italiano e l'UNRRA per il reimpiego del fondo-lire nel settore edilizio.

La legge 5 gennaio 1953, n. 1, estendendone le attribuzioni, assegnò ad esso i seguenti compiti:

a) concessione di sconti e mutui per riparazioni e ricostruzioni di immobili danneggiati o distrutti dalla guerra;

b) concessione di sconti di annualità per l'attuazione dei piani di ricostruzione;

c) concessione di sconti di annualità trentennali concesse dal Ministero dei lavori pubblici per costruzioni di case ai senza tetto a pagamento differito;

d) concessione di mutui, con garanzia ipotecaria, a cooperative edilizie costituite da

soci che non siano funzionari o impiegati dello Stato;

e) concessione di mutui, con garanzia ipotecaria, per costruzioni di case economiche e popolari.

In oltre 16 anni di attività finanziatrice, l'Istituto ha conseguito risultati determinanti particolarmente nel settore della ricostruzione edilizia, operando anche in piccoli comuni dove, per la mancanza di un mercato edilizio, diviene elevatissimo il rischio di non poter recuperare il credito garantito da ipoteca. Durante tale periodo ha effettuato finanziamenti per oltre 144,9 miliardi, che hanno consentito la ricostruzione di 548.007 vani.

Tale somma è stata raggiunta impiegando sia i fondi patrimoniali dell'Istituto, sia quelli mutuati in virtù di apposite disposizioni legislative (art. 36 della legge 2 luglio 1949, n. 408; legge 11 dicembre 1952, numero 2520; art. 2 della legge 9 agosto 1954, n. 656, e legge 9 marzo 1958, n. 163), sia quelli derivanti dalle cartelle emesse ai

sensi dell'articolo 62 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.

Se si eccettuano le disposizioni dell'articolo 62 della suindicata legge n. 968 e dell'articolo 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1460, che autorizzano rispettivamente l'Istituto ad emettere cartelle in corrispondenza dei mutui stipulati per la ricostruzione edilizia e per il finanziamento dello spe-

ciale programma previsto dalla medesima legge 4 novembre 1963, n. 1460, l'INFIR non ha modo di provvedere alla sistematica provvista dei fondi occorrenti per il raggiungimento dei compiti ad esso attribuiti.

L'unito disegno di legge tende, appunto, a tale fine, consentendo l'emissione di obbligazioni per il finanziamento delle operazioni previste dall'articolo 1 della legge 5 gennaio 1953, n. 1, e facilitandone nel contempo il collocamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ferma la facoltà dell'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione di emettere cartelle nei casi previsti da norme speciali, l'Istituto stesso è autorizzato ad emettere obbligazioni per il finanziamento delle operazioni ad esso consentite dall'articolo 1 della legge 5 gennaio 1953, n. 1.

Il saggio d'interesse di tali obbligazioni sarà fissato con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti, gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza, nonché gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento e di statuto, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni di cui al precedente articolo 1.